Giunta Regionale della Campania

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 59 del 31 dicembre 1977, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 40 della medesima legge.

Legge Regionale 28 dicembre 1977, n. 69.

«Proroga per la classificazione alberghiera: biennio 1975/1976 e biennio 1977/1978»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande della Regione Campania stabilita per il biennio 1973/74 è prorogata, a tutti gli effetti, per il biennio 1975/1976 e per il biennio 1977/78, fatti salvi i provvedimenti di variazione adottati ai sensi del RDL 18 gennaio 1937, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni.

Articolo 2

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

Articolo 3

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 127, comma II, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania. Napoli, 28 dicembre 1977

Russo